



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

R.G. n. 2174/2021

Il P.G., letto il ricorso avanzato nell'interesse di \*\*\* avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 15.9.2020, con la quale il giudicante, anche dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione del primo rigetto, nuovamente rigettava l'istanza di prescrizione della pena dell'ammenda a seguito dell'intervenuto decorso di 5 anni dallo scadere dei 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che fosse stata eseguita la demolizione del manufatto abusivo oggetto del relativo processo penale, cui era stata subordinata, nei predetti termini, la concessa sospensione condizionale della pena;

considerato che il ricorrente afferma l'erroneità della decisione, sostenendo: con un primo motivo l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, 35, 36 e 37 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 111 Cost. nella parte in cui essi non prevedono l'incompatibilità a decidere sull'istanza di estinzione della pena da parte del giudice che abbia già emesso il rigetto dell'istanza e della successiva opposizione *ex art.* 667 c.p.p.; con un secondo motivo, il mancato rispetto dei principi indicati nel provvedimento di rinvio circa la decorrenza della prescrizione, da indentificarsi a suo dire con quello dell'inadempimento e non con quello dell'accertamento della causa di revoca

**OSSERVA**

Quanto a quest'ultimo motivo, la Cassazione, con la sentenza di rinvio n. 15589/2020, ha statuito nel senso che il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la

stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione.

Al riguardo va premesso che Sezioni Unite n. 2 del 30/140/2014, partendo dal quesito "se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono", hanno statuito che il termine di prescrizione della pena, in caso di indulto successivamente revocato, decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, ovvero è divenuta definitiva la sentenza di condanna determinante la causa della revoca dell'indulto stesso. Sicché, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve fare riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che abbiano portato alla revoca stessa e non a quello in cui viene adottato il provvedimento di revoca del beneficio. Secondo la pronuncia, volendosi viceversa legare il *dies a quo* della prescrizione della pena alla concreta eseguibilità della stessa che si avrebbe solo con la definitività del provvedimento di revoca, si determinerebbe un duplice errore: sotto un primo aspetto, si introdurrebbe una sospensione della prescrizione non prevista nel sistema, il quale prevede solo cause di sospensione dell'esecuzione (già avviata: v. art. 656 cod. proc. pen.), ma non sospensioni della prescrizione della pena; sotto un secondo aspetto, l'eseguibilità della pena non avrebbe necessità di attendere la dichiarazione, che è formale e meramente ricognitiva, della revoca del beneficio.

Ne consegue che, a partire dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, è stato valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verifica irretrattabile della causa giustificativa della "revoca" piuttosto che quello della definitività della "revoca" medesima, mentre diverso risulta il caso di una revoca della

sospensione condizionale della pena che intervenga in fase esecutiva, ipotesi in cui la decorrenza della prescrizione opera dal giudicato della sentenza relativa al secondo reato.

Nel caso in esame, secondo la sentenza di rinvio, *“si è in assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale, con sentenza, della causa "risolutiva" della sospensione che preceda la revoca: ciò in quanto in tale ipotesi è con la "revoca" che si accerta contestualmente l'intervenuta causa risolutiva (a fronte di un beneficio da revocare), ovvero l'inadempimento dell'ordine di demolizione. Alla luce dei principi suindicati, che valorizzano il momento di verifica della causa della revoca, piuttosto che la revoca in sé, e della natura meramente ricognitiva di quest'ultima, almeno per i casi di revoca "di diritto", tra cui deve essere incluso anche quello in esame, ancora una volta la data di decorrenza*

*della prescrizione della pena dovrebbe identificarsi nel momento dell'inadempimento, ossia nel giorno successivo a quello, ultimo, entro cui l'interessato era chiamato alla demolizione”*.

Orbene, a fronte di queste inequivocabili indicazioni, deve registrarsi, così come prospettato nel ricorso, che il provvedimento impugnato se ne discosta, affermando che *“la prescrizione della pena decorre dal momento in cui si accerta giudizialmente l'avvenuta causa risolutiva del beneficio che comporta la sospensione condizionale della pena”*. Ne è conseguito un nuovo erroneo rigetto dell'istanza senza considerare che, essendo la sentenza divenuta irrevocabile il 17.11.2010, l'ammenda si è prescritta a far data dal 17.11.2015 cui vanno aggiunti al massimo i sessanta giorni concessi dal giudicante per l'inadempimento.

Quanto al primo motivo, manifestamente infondata, sebbene non irrilevante nella specie, è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 35, 36 e 37 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 25 e 111 Cost. nella parte in cui essi non prevedono l'incompatibilità a decidere sull'istanza di estinzione della pena da parte del giudice

che abbia già emesso il rigetto dell'istanza e della successiva opposizione *ex art. 667 c.p.p.*. Al riguardo basta osservare che le norme in questione, sebbene poste a garanzia della difesa e del giusto processo, sono di stretta interpretazione e che ben possono giustificarsi trattamenti legislativi disuguali da parte del legislatore in presenza di casi diversi. Orbene, nella specie, non vi è chi non colga che lo spazio valutativo del giudice in fase esecutiva è ben più ridotto, in casi come quello qui affrontato, rispetto a quello del giudice della cognizione, dovendosi la fase esecutiva limitarsi ad una ratifica del passaggio temporale ai fini della prescrizione della pena, sicché alcun *vulnus* può configurarsi laddove lo stesso giudice persona fisica sia stato protagonista delle due fasi. Ben diverso è invece il caso, citato nel ricorso, dell'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 183/2013 circa gli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice. In tal caso basta osservare che, diversamente dal caso in esame, il giudice dell'esecuzione si vede investito di un accertamento che, più che all'esecuzione in senso stretto delle pronunce di condanna delle quali si discute, attiene al merito delle imputazioni, quasi si trattasse di "un frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale", avente ad oggetto la verifica della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, la quale implica, in effetti, valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al fatto, tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto riguardo al materiale probatorio da scrutinare.

Ciò considerato, questo S.P.G.

#### CHIEDE

nuovamente annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, con le statuizioni consequenziali, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

Roma, 24/9/2021

Il sostituto Procuratore generale

Dr. Fulvio Baldi